

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Swing"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura di responsabilità civile verso terzi, rimborso spese e corresponsione di diarie.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Garanzia Responsabilità Civile del golfista: danni involontariamente cagionati a terzi durante un'Attività di golf svolta in un golf club, comprese gare, tornei e pratiche;
- ✓ Garanzia Attrezzatura da golf: rimborso spese per la sostituzione o la riparazione dell'Attrezzatura da golf di proprietà dell'Assicurato in caso di furto dell'Attrezzatura da golf contenuta in un veicolo, smarrimento o danneggiamento dell'Attrezzatura da golf da parte della compagnia aerea;
- ✓ Garanzia Noleggio Attrezzatura da golf: corresponsione di una diaria per il noleggio di Attrezzatura da golf sostitutiva a seguito di furto dell'Attrezzatura da golf contenuta in un veicolo, smarrimento o ritardata consegna o danneggiamento da parte della compagnia aerea;
- ✓ Garanzia Green fee: corresponsione di una diaria in caso di impossibilità a partecipare all'Evento di golf, a seguito di malattia, infortunio, ritardo/cancellazione/overbooking del volo.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Responsabilità Civile del golfista: responsabilità per fatti NON avvenuti durante un'Attività di golf;
- ✗ Garanzia Attrezzatura da golf: Attrezzatura NON di proprietà dell'Assicurato; lasciata incustodita;



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, il cui dettaglio sarà determinato in sede di stipulazione, come anche precisato nella — sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto ad Allianz S.p.A. entro 5 giorni da quando lo stesso si è verificato



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza che ha periodicità esclusivamente annuale.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati ad Allianz S.p.A. di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo automatico e cessa i propri effetti alla scadenza indicata nella Scheda di polizza. Non è necessario, quindi, inviare disdetta alla scadenza contrattuale.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta ad Allianz S.p.A; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz S.p.A.



Prodotto: "Allianz Swing"

28/03/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2024** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La copertura **non opera** per i danni:

- a cose e/o animali che l'Assicurato ha in consegna o in custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- derivanti da atti di guerra di qualsiasi natura;
- derivanti da atti di vandalismo;
- punitivi di qualsiasi natura



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni specifiche della garanzia Responsabilità civile del golfista

Non opera per i danni:

- causati a terzi dall'utilizzo e dalla circolazione di golf car, in quanto soggette all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto di cui alla vigente legislazione;
- derivanti dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto di cui alla vigente legislazione;
- derivanti dalla detenzione e dall'uso di armi e munizioni;
- alle cose/animali dei seguenti familiari dell'Assicurato:
 - a) il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
 - b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
 - c) le altre persone con lui residenti nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Esclusioni specifiche della garanzia Attrezzatura da golf

Non opera in relazione a:

- Attrezzatura da golf lasciata alla vista in un veicolo;
- danneggiamenti causati da usura o cattiva manutenzione dell'Attrezzatura da golf

Limiti di indennizzo/Franchigie/Scoperti

Noleggio Attrezzatura da Golf

Limite temporale di corresponsione della diaria



Responsabilità civile verso terzi

Franchigia per danni a cose
Limite di indennizzo per lesioni ai familiari

Green fee

Limite temporale di corresponsione della diaria
Limite massimo di rimborso

La definizione puntuale dei valori dei suddetti Limiti di indennizzo/Franchigie sarà determinata con il Contraente in sede di stipulazione del contratto

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a persone fisiche che praticano golf sia a livello amatoriale sia a livello professionistico	
 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 23%.	
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità – lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano – tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/Deducibilità fiscale dei premi In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti . Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI; PAGAMENTO DEI PREMI; SEGNALAZIONE DI SINISTRO; VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE

Assicurazione contro i danni

Allianz Swing

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 641- Globale Multirischi – 30/11/2024

GLOSSARIO

il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Assicurato: la persona fisica, nominativamente identificata nella Scheda di polizza, il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa.

Attrezzatura da golf: mazze da golf, palline, sacche, carrelli, passeggini monoposto, apparecchiature GPS e telemetrie, abbigliamento, calzature e accessori specificamente progettati per giocare a golf.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Evento Cyber: per Evento Cyber si intende:

- violazione della privacy e dei dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati, a seguito della violazione del sistema informatico;
- violazione del sistema informatico: l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i dati stessi.

Attività di golf: il giocare a golf in un golf club, comprese gare, tornei e pratiche.

Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso, ove espressamente prevista.

Green fee: quota di partecipazione all'Attività di golf, versata dall'Assicurato all'ente organizzatore dell'Attività di golf.

Indennizzo: la somma dovuta da Allianz S.p.A all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto da Allianz S.p.A. entro il Massimale e che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A stessa nei casi espressamente indicati nelle condizioni di assicurazione.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente ad Allianz S.p.A a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Scheda di polizza: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A in relazione alle garanzie prestate.

Valore a nuovo: l'importo necessario per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

INDICE

1 – CHI E CHE COSA È ASSICURATO	PAG. 4
2 - CHE COSA NON È ASSICURATO	PAG. 5
3 - VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	PAG. 5
4 - OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 6
5 - PREMIO	PAG. 6
6 – CONDIZIONI GENERALI	PAG. 6

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- CHI E CHE COSA È ASSICURATO

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato nominativamente indicato nella Scheda di polizza, indipendentemente dal fatto che giochi a golf a titolo dilettantistico e non professionale o a titolo professionale. La copertura assicurativa opera **entro le Somme, i Massimali e le diarie giornaliere** indicate nelle presenti condizioni di assicurazione, con l'applicazione della Franchigia e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione, **sempre precisati negli articoli che seguono.**

La copertura assicurativa opera per i rischi disciplinati nelle Sezioni e nelle garanzie che seguono e vale anche se i danni sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber.

Sezione Responsabilità civile del golfista

Art. 1.1 – Garanzia Responsabilità civile del golfista

Allianz S.p.A, **entro il limite del Massimale di euro 3.000.000, per Sinistro**, tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi **esclusivamente durante lo svolgimento di un'Attività di golf** per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e/o animali. **È prevista l'applicazione di una Franchigia di 250 euro per danneggiamenti a cose/animali.**

Se esiste un'altra polizza di responsabilità civile verso terzi per lo stesso Assicurato, la presente garanzia opera a secondo rischio, vale a dire **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'altro assicuratore di responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma codice civile.**

Nel caso in cui la suddetta polizza di responsabilità civile per lo stesso Assicurato, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, così come nel caso in cui non esista altra polizza di responsabilità civile per lo stesso Assicurato, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente entro il suddetto Massimale.

Art. 1.1 Bis - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

Allianz S.p.A assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso, **in base a quanto previsto dall'art. 1917 codice civile.**

Allianz S.p.A **non riconosce le spese** sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici se non siano da essa designati e **non risponde** di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Sezione Perdite Pecuniarie

Art. 1.2 – Garanzia Attrezzatura da golf

La garanzia opera, **entro il limite della Somma assicurata di euro 3.000 per Sinistro e per anno assicurativo**, con riguardo ai costi di riparazione o sostituzione dell'Attrezzatura da golf di proprietà dell'Assicurato, in caso di:

1. furto dell'Attrezzatura da golf contenuta in un veicolo a seguito di furto totale o effrazione dello stesso, **comprovati da denuncia presentata dall'Assicurato all'Autorità competente;**
2. smarrimento da parte della compagnia aerea, **comprovato da specifica attestazione rilasciata dalla stessa;**
3. danneggiamento da parte della compagnia aerea, **comprovato da specifica attestazione rilasciata dalla stessa, esclusivamente se il danneggiamento dell'Attrezzatura da golf sia di tipo funzionale e ne renda impossibile l'utilizzo. Sono esclusi i danneggiamenti di pura natura estetica.**

Nei suddetti casi Allianz S.p.A corrisponde:

- il costo di riparazione dell'Attrezzatura da golf in caso di danneggiamento della stessa.
- il costo di sostituzione dell'Attrezzatura da golf con altra **avente caratteristiche simili a quella di proprietà dell'Assicurato. Tale costo è** calcolato tenendo conto del Valore a nuovo dell'articolo rubato/perso;

In entrambi i casi a) e b) l'Assicurato deve fornire le prove documentali di cui ai punti 1), 2), 3), nonché la fattura/scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto/proprietà o la riparazione dell'Attrezzatura da golf (ad esempio, la ricevuta di pagamento POS).

Art. 1.3 – Garanzia noleggio Attrezzatura da golf sostitutiva

La garanzia prevede la corresponsione di una diaria giornaliera pari al costo sostenuto dall'Assicurato per il noleggio di Attrezzatura da golf sostitutiva in caso di:

- furto dell'Attrezzatura da golf di proprietà contenuta in un veicolo, a seguito di furto totale o effrazione dello stesso;
- smarrimento da parte della compagnia aerea;
- ritardata consegna o danneggiamento da parte della compagnia aerea. **In caso di danneggiamento la garanzia opera solo se i danni all'Attrezzatura da golf dell'Assicurato sono di tipo funzionale e ne rendono impossibile l'utilizzo. Sono esclusi, infatti, i danneggiamenti di pura natura estetica**

Allianz S.p.A procede al pagamento della corrispettiva diaria per il noleggio, **esclusivamente a fronte della presentazione da parte dell'Assicurato di:**

- denuncia presentata all'Autorità Competente per il caso di furto dell'Attrezzatura da golf di proprietà;
- attestazione rilasciata dalla compagnia aerea per il caso di smarrimento/ritardata consegna/danneggiamento.

L'importo della diaria, **che viene corrisposta una sola volta nel corso dell'annualità assicurativa per ogni evento, ogni volta che lo stesso si verifica**, è pari al costo giornaliero del noleggio **effettivamente pagato** dall'Assicurato, **per il numero di giorni dell'Attività di golf svolta**, fino ad un **massimo di euro 100 giornalieri, per un massimo di 5 giorni**.

L'Assicurato deve fornire prova del contratto di noleggio dell'Attrezzatura da golf sostitutiva.

Art. 1.4 – Garanzia Green fee

La garanzia prevede la corresponsione di una diaria giornaliera pari all'importo della Green fee pagata dall'Assicurato per la sua partecipazione all'Attività di golf, qualora lo stesso non possa partecipare nei casi disciplinati più sotto.

La garanzia opera esclusivamente alle condizioni di seguito descritte:

- l'Assicurato deve fornire prova documentale dell'importo della Green fee corrisposta per la sua partecipazione all'Attività di golf;
- l'Assicurato deve fornire specifica attestazione rilasciata dall'ente organizzatore comprovante la sua mancata partecipazione all'Attività di golf;
- la mancata partecipazione dell'Assicurato sia dovuta agli eventi che seguono, **sempre che si siano verificati prima dell'inizio dell'Attività di golf:**
 1. Malattia o Infortunio dell'Assicurato nominativamente identificato nella Scheda di polizza;
 2. ritardo/cancellazione/overbooking del volo,

Allianz S.p.A procede al pagamento della corrispettiva diaria per gli eventi di cui ai punti 1) e 2) **esclusivamente a fronte della presentazione da parte dell'Assicurato di:**

- **specifico certificato medico che attesti la sua impossibilità a partecipare all'Attività di golf a causa di Malattia/Infortunio;**
- specifica attestazione rilasciata dalla compagnia aerea/ente aeroportuale comprovante il ritardo/cancellazione/overbooking del volo.

L'importo della diaria, **che viene corrisposta una sola volta nel corso dell'annualità assicurativa per ciascuno degli eventi di cui ai punti 1) e 2) ogni volta che gli stessi si verificano**, è pari alla Green fee corrisposta dall'Assicurato per la sua partecipazione all'Attività di golf, **fino all'importo massimo di euro 500 giornalieri e fermo il limite massimo di rimborso di euro 1.500.**

- CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.1 – Rischi esclusi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura **non è operante per i danni:**

- a cose e/o animali che l'Assicurato ha in consegna o in custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- derivanti da atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, incluse, ad esempio, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;

- derivanti da atti di vandalismo;
- punitivi di qualsiasi natura.

Art. 2.2 – Limiti di copertura **per la garanzia** Responsabilità civile del golfista

La **garanzia non opera per i danni:**

- causati a terzi dall'utilizzo e dalla circolazione, all'interno dell'intera area del campo da golf, di veicoli a motore anche non soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto di cui alla vigente legislazione;
- derivanti dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto di cui alla vigente legislazione;
- derivanti dalla detenzione e dall'uso di armi e munizioni;
- alle cose/animali dei seguenti familiari dell'Assicurato:
- il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
- il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
- le altre persone con lui residenti nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Questi soggetti sono tuttavia considerati terzi, e quindi la garanzia opera **entro in Limite di indennizzo di euro 50.000 per sinistro, limitatamente alle sole lesioni personali, sempre che il danno si sia verificato durante l'Attività di golf, alla quale partecipano contemporaneamente sia l'Assicurato, sia i suddetti soggetti.**

Art. 2.3 – Limiti di copertura **per la garanzia** Attrezzatura da golf

La garanzia non opera in relazione a:

- Attrezzatura da golf lasciata alla vista in un veicolo;
- danneggiamenti causati da usura o cattiva manutenzione dell'Attrezzatura da golf.

- **VALIDITA' TERRITORIALE**

Art. 3.1 – Validità territoriale per tutte le garanzie

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

- **OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO**

Art. 4.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare il proprio intermediario assicurativo, **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della Polizza.

L'inadempimento dell'obbligo di avviso può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato **sono tenuti altresì a:**

- **informare** immediatamente l'intermediario assicurativo delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Allianz S.p.A ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso di Allianz S.p.A.

Art. 4.2– Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato **deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta ad Allianz S.p.A, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della Polizza

Art.4.3 – Termini di indennizzo – Sezione Perdite Pecuniarie

Allianz S.p.A., verificata l'operatività delle garanzie, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

- PREMIO

Art. 5.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è comprensivo delle imposte.

È unico ed a periodicità annuale, e **deve essere pagato al proprio intermediario assicurativo oppure ad Allianz S.p.A. ed è dovuto per l'intero periodo di assicurazione.**

Il Premio può essere pagato tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati ad Allianz S.p.A oppure all'intermediario assicurativo, espressamente in questa qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
- denaro contante, con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Art. 5.2 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Se Allianz S.p.A. esercita il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 6.3 "Recesso in caso di Sinistro", rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

- CONDIZIONI GENERALI

Art. 6.1 - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda di polizza **se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

Il Premio deve essere pagato al proprio intermediario assicurativo oppure ad Allianz S.p.A. ed è dovuto per l'intero periodo di assicurazione. Se il Contraente non paga il Premio la copertura assicurativa, resta sospesa dal giorno del mancato pagamento.

Se durante la sospensione il Contraente paga il Premio la stessa ricomincia a operare dal giorno del pagamento; in questo caso Allianz S.p.A. ha il diritto di chiedere il pagamento del Premio, ai sensi dell'articolo 1901 codice civile.

Art. 6.2 – Durata della copertura

La copertura assicurativa ha durata **annuale, non si rinnova automaticamente alla scadenza e pertanto cessa senza necessità di disdetta l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di polizza.**

Art. 6.3 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini stabiliti dalle presenti condizioni di assicurazione e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **Allianz S.p.A. ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.**

Anche l'Assicurato e il Contraente possono fare valere il diritto di recesso, ma solo nel caso in cui il Contraente faccia parte della categoria dei consumatori come definita dall'articolo 3 del D.lgs. 206/2005.

Art. 6.4 – Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa. Per farlo lo deve comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A. e, se non lo fa, la copertura assicurativa opera per tutta la durata indicata nella Scheda di polizza.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A. rimborsa il Premio pagato e non goduto -al netto di imposte e contributi- **e trattiene solo la parte del Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.**

Art. 6.5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Allianz S.p.A. assicura il rischio e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti; per questa ragione il Contraente o l'Assicurato devono fornire ad Allianz S.p.A informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

In caso di cessazione della copertura assicurativa, **Allianz S.p.A. può trattenere** il Premio incassato.

Art. 6.6 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A.** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio disciplinato dalle presenti condizioni di assicurazione e indicato nella Scheda di Polizza.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve **avvisare a tutti gli assicuratori**, indicando a ognuno il nome degli altri come previsto dall'art. 1910 codice civile.

Art. 6.7 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta ad Allianz S.p.A.** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Allianz S.p.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa.**

Il Contraente o l'Assicurato devono **subito avvisare per iscritto** Allianz S.p.A. se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi ("*aggravamento del rischio*"). **Se non rispettano questo obbligo**, previsto dall'art. 1898 codice civile, **possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.**

Art. 6.8 – Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono **subito avvisare per iscritto** Allianz S.p.A. se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi ("*diminuzione del rischio*").

In questo caso Allianz S.p.A. riduce il Premio successivamente alla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'articolo 1897 codice civile.

Art. 6.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza, al Premio, agli Indennizzi, sono a carico del Contraente.

Art. 6.10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l'assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l'assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 6.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.